

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

ANNO 2022

Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

SCADENZE VERSAMENTO IMU 2022

→ 16 GIUGNO 2022 Acconto o Unica Soluzione

→ 16 DICEMBRE 2022 Saldo

Le Aliquote IMU per l'anno 2021 sono state confermate per l'anno 2022 con D.C.C. n.19 del 30.05.2022.

ALIQUOTE IMU 2022

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALIQUOTA</i>
Abitazione Principale e Pertinenze (l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	ESENTI
Abitazione Principale classificata nelle categorie A1 – A8 – A9 e Pertinenze	0,60% <i>Detrazione € 200,00</i>
Abitazioni concesse a parenti in uso gratuiti (co. 747 lett. c) art. 1 Legge 160/2019)	0,76%
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale di cui all'art. 9, co. 3bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133	0,10%
Immobili ad uso produttivo categoria D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9 (la quota relativa allo 0,76% da versare allo stato e la quota dello 0,1% da versare al Comune)	0,86%
Immobili ad uso produttivo categoria D5 (la quota relativa allo 0,76% da versare allo stato e la quota dello 0,1% da versare al Comune)	0,96%
Aree Fabbricabili	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	ESENTI
Immobili classificati in B1	0,61%
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai co. da 750 a 753 art. 1 L.160/2019	1,06%
Terreni Agricoli	Esenti

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dovrà essere eseguito con **Modello F24**, il codice identificativo del Comune di Monte Castello di Vibio è **F456**, **utilizzando esclusivamente i codici tributo istituiti per l'IMU e aggiornati in base alla Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020:**

CODICE TRIBUTO	IMU
3912	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (Immobili di categoria A/1, A/8, A/9)"
3913	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale"
3918	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati"
3916	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili"
3918	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati"
3925	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
3930	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"
3939	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE"

RESIDENTI ALL'ESTERO che possiedono immobili nel Comune di Monte Castello di Vibio, e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A.

IBAN: IT 63 E 06220 38700 000002100004

BIC: BPBAITR1

Nella causale del Bonifico va indicato Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell'imposta versata, l'anno di riferimento, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo". Se possibile indicare il corrispondente codice tributo.

IL CONTRIBUENTE PROCEDE ALL'AUTOLIQUIDAZIONE EFFETTUANDO IL CALCOLO RIVOLGENDOSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA FISALE (CAAF, COMMERCIALISTA...) OPPURE IN AUTONOMIA UTILIZZANDO IL CALCOLO ON LINE REPERIBILE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE AL SEGUENTE LINK www.montecastellodivibio.gov.it/comune → I SERVIZI → IMU → CALCOLO ON LINE

DICHIARAZIONE IMU

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il comma 769 dell'art. 1 della L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica "entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

NOVITA' ANNO 2022

ABITAZIONE PRINCIPALE (Residenza diversa per i componenti del Nucleo Familiare)

(Art. 5-decies D.L. 146/2021 – convertito con L.215/2021 ha modificato art. 1 co. 741 L.160/2019) Nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, situati nello stesso comune oppure in comuni diversi, **l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile** scelto dai componenti del nucleo familiare. **La scelta** dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della **Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale**

Cittadini Italiani residenti all'estero e pensionati nel Paese Estero di residenza

(Anno D'imposta 2022: Art. 1 co. 743 L. 234/2021 (legge bilancio 2022))

PER IL SOLO ANNO 2022 la misura dell' IMU prevista per i pensionati residenti all'estero è **ridotta al 37,5%.**

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE IMU

- a) POSSEDERE UNA ED UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE ABITATIVA IN ITALIA;
- b) L'IMMOBILE NON DEVE ESSERE LOCATO O DATO IN COMODATO D'USO GRATUITO;
- c) ESSERE TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA (**LA PENSIONE DEVE PREVEDERE IL CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN ITALIA CON QUELLI MATURATI IN PAESI UE, SEE, SVIZZERA, REGNO UNITO O IN PAESE EXTRAUE CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI BILATERALI CON L'ITALIA**);
- d) ESSERE RESIDENTI IN UNO STATO DI ASSICURAZIONE DIVERSO DALL'ITALIA (**LO STATO DI RESIDENZA DEVE COINCIDERE CON LO STATO CHE EROGA LA PENSIONE**)

Il possesso dei requisiti previsti dalla norma puo' essere autocertificato ai sensi del D.P.R 445/2000 compilando il modello predisposto dal Comune di Monte Castello di Vibio e reperibile sul sito istituzionale:
www.comune.montecastellodivibio.pg.it

Chiarimenti in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione sono state fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con la **Risoluzione n. 5/DF del 11/06/2021** reperibile nel sito istituzionale del Comune al seguente link: www.montecastellodivibio.gov.it/comune → I Servizi → IMU

ESENZIONE BENI MERCE: (Art. 1 co. 751 L. 160/2019) a decorrere dal **01 Gennaio 2022 sono Esenti dall'IMU** Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Resta **obbligatoria** la presentazione della **Dichiarazione IMU a pena di decadenza.**

Esenzione IMU IMMOBILI CAT. D3 (Art. 78 co.1 lett. d e co. 3 D.L. 104/2020) Per il 2022, cosii come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri, e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella Categoria D3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE:

UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO - Via Biancherini n 4
Funzionario Responsabile del Tributo D.ssa Maria Grazia Orsini
Istruttore Amministrativo D.ssa Carla Martini
Tel.: 075 8780217 int. 4
E-mail: ragioneria@comune.montecastellodivibio.pg.it
Pec: comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it
web: www.comune.montecastellodivibio.pg.it
Orario apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì' dalle ore 09:00 alle ore – 13:00
Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30